


ORIGINALE



398/2012
1272/2007
2860/2012
445/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dr. C.D. Cammarata ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1272/2007 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

AMORELLI Salvatore Michele nato a Caltanissetta il giorno 8.12.1959, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione dall'Avv. _____, presso il cui studio in _____, è elettivamente domiciliato.

Attore

CONTRO

_____ s.p.a., società incorporante il _____, in persona del consigliere delegato pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. _____ presso il cui studio in Caltanissetta _____, è elettivamente domiciliata.

Convenuto

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

All'udienza del giorno 7.12.2012 l'attore, preliminarmente insisteva nella spiegata opposizione alla produzione documentale di controparte per le ragioni di cui al verbale di udienza dell'1.12.2010, b) ulteriormente insisteva nella richiesta di rinnovazione o di richiamo del consulente tecnico e, infine, concludeva chiedendo: a) revocare o con qualsivoglia statuizione dire di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti, b) ritenere, comunque, previa declaratoria di nullità ed inefficacia delle clausole contrattuali illegittime relative ai conti correnti n. 712/1000/00002279, n. 3152/3800/00074588 e n. 10/12171, non dovuta la somma pretesa in forza delle suddette clausole con conseguente determinazione giudiziale del giusto ed esatto saldo dei conti in questione, c) ritenere, altresì, non dovute le somme richieste a qualsiasi titolo relativamente al rapporto di anticipazione su fatture,

Oggetto: _____

All'udienza: _____

rideterminando giudizialmente l'importo richiesto anche in considerazione delle rimesse effettuate dall'opponente.

L'istituto di credito convenuto concludeva chiedendo: rigettare l'opposizione proposta da Amorelli Salvatore Michele avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Caltanissetta del 10/05/2007 e questo confermare in ogni sua parte od eventualmente emettere condannatorio per le somme portate dall'opposto decreto.

IN FATTO E IN DIRITTO


L'opposizione è fondata e deve, pertanto accogliersi.

Preliminarmente l'opponente ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova documentale in quanto emesso non sulla base di un estratto conto certificato quanto, piuttosto, di due attestazioni (rectius saldaconto) sottoscritte da un funzionario dell'istituto di credito.

Il rilievo è fondato in quanto a mente dell'art. 50 del D. Lgs 385/93 le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido. A fronte di tale onere probatorio l'istituto di credito ha posto a fondamento del ricorso monitorio due dichiarazioni di credito le quali non possono in alcun modo qualificarsi come estratti conto in quanto privo di tutte le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura, da intendersi come "tutte le voci a credito e a debito ricadenti nell'arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di commissione, le spese e le operazioni effettuate, gli interessi attivi e passivi maturati, le ritenute fiscali (cfr. Tribunale Bologna, sez. II, 06/11/2007).

Tuttavia , poiché l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. (Cfr. Cass. Civ. 2007 n. 1184).

Tanto premesso e passando, dunque, all'esame nel merito della domanda proposta dalla banca ~~████████████████████~~ si osserva che l'istituto di credito ha posto a fondamento della domanda



J

stessa, laddove per la prima volta viene dedotta la natura di mero "conto di servizio" e vengono descritte le modalità operative di detto rapporto. Basti sul punto evidenziare come tali difese avrebbero dovute articolarsi per tempo ed avrebbero dovuto suffragarsi con la produzione in giudizio del contratto scritto, unico negozio dal quale desumere le modalità tecnico operative di funzionamento e svolgimento del rapporto, tanto più che in forza di detto asserito "conto di servizio" la banca ha ottenuto un decreto ingiuntivo per un importo di €. 114.875,33.

Alla stregua delle superiori brevi considerazioni, ritenuta la mancata allegazione dei contratti stipulati con il Sig. Amorelli Salvatore Michele, unici documenti dai quali desumere, in ragione dell'onere di stipula dei contratti bancari in forma scritta, le clausole e condizioni dei due rapporti e considerato che in relazione al contratto di finanziamento su conto corrente non sono stati versati neppure i relativi estratti conto, la domanda proposta dalla [redacted] s.p.a. è infondata.

Le spese di lite, da corrispondersi in favore dell'avvocato antistatario, unitamente a quelle di consulenza seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1272/2007 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 185/2007 emesso da questo Tribunale il 10.05.2007, rigetta la domanda proposta dalla [redacted] s.p.a. di condanna dell'attore al pagamento delle somme portate dal decreto opposto, condanna Banca [redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, da corrispondersi in favore dell'Avvocato antistatario, che si liquidano, tenuto conto che l'attività del professionista si è svolta sotto la vigenza delle tariffe forensi, in €. 7.186,00 di cui €. 2.588,00 per diritti, €. 4.340,00 per onorari ed €. 258,00 per spese vive oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Pone a carico della Banca [redacted] s.p.a., in persona del suo legale rappresentante le spese di consulenza.

Caltanissetta 9 maggio 2012

Il Funzionario Giudiziario

Maria Cagnina

Depositata nella cancelleria del
Tribunale di Caltanissetta
11 MAG 2012
IL CANCELLIERE

Il Giudice

Il Funzionario Giudiziario
Maria Cagnina